



TRIBUNALE DI CASSINO

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. n. 2145/2013 rg promosso da:

██████████ C.F. ██████████ nato in ██████████ e

██████████ C.F. ██████████ nata in ██████████

entrambi residenti ██████████ rappresentati, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati ██████████

██████████ elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ██████████

██████████ Attori

contro

Credit Suisse (Italy) s.p.a., C.F. 12219440158, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Del

Giudice, Silvio Carloni e Paola Coletti, elettivamente domiciliata presso l'avv. Coletti in Cassino, Via

Donizetti 9 Convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25 settembre 2017, che qui s'intende integralmente richiamato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data ██████████ i coniugi ██████████ e ██████████

hanno citato in giudizio la Credit Suisse (Italy) s.p.a., per l'accertamento e la dichiarazione di nullità

del contratto di negoziazione e/o del contratto di collocamento intercorsi tra i suddetti coniugi e la Banca Credit Suisse, nonché la nullità del contratto/ordine di acquisto dello strumento finanziario denominato "Autocallable Certificates on Unicredit s.p.a." eseguito il 05.10.2009 per l'importo di nominali € 100.000,00 al costo di € 100.402,58, per le causali di cui in narrativa ovvero per difetto di forma scritta, ex art. 23 TUIF, artt. 1350 n. 13 e 1418 c.c., per difetto d'informativa sulla facoltà di recesso ex art. 30, co. 6 e 7, TUIF, nonché per violazione di norme imperative ex artt. 21 e ss. D. Lgs. n. 58/98, artt. da 27 a 58 Regolamento Consob n. 16190/2007 e art. 1418 c.c.; in via subordinata, gli attori chiedono di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale nonché il grave inadempimento contrattuale da parte della Banca e di risolvere il contratto di negoziazione-collocamento ed il contratto/ordine di investimento in "Autocallable Certificates on Unicredit s.p.a." in lite; inoltre, in ogni caso, chiedono di accertare e dichiarare la responsabilità oggettiva della convenuta ex art. 31, co. 3, TUIF, per l'operato del promotore finanziario e, conseguentemente, di condannare la convenuta alla restituzione delle somme investite, al netto del ricavato della vendita, per complessivi € 81.080,65 ovvero al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nel medesimo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 05.10.2009 all'effettivo soddisfo; infine, gli attori chiedono la condanna della convenuta al rimborso delle spese processuali ed al pagamento dei compensi professionali di causa.

Con comparsa del 07.01.2014 si è costituita nel giudizio la società Credit Suisse (Italy) s.p.a., chiedendo al Tribunale, accertata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli attori e la piena diligenza della banca nell'adempimento del contratto e nell'esecuzione dell'ordine di negoziazione in contestazione, di rigettare le domande spiegate da [REDACTED] e [REDACTED] e di condannare gli attori, in solido tra loro, alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite. In data 05-09.10.2009 gli attori, facendo espressa richiesta di propria iniziativa al promotore finanziario [REDACTED] hanno sottoscritto un "ordine di compravendita titoli" per l'acquisto sul mercato secondario (il SeDex) di n°1.000 "Autocallable Certificates on Unicredit S.p.A.", titoli emessi e collocati sul

mercato dalla società ABN AMRO Bank, per un controvalore di €100.402,58 (di cui €400,00 a titolo di commissioni), ottenendo tutte le informazioni possibili.

Nel corso del giudizio gli attori hanno sollevato eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 56-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ma l'eccezione è stata dichiarata dal Giudice inammissibile perché non rilevante per la decisione del merito.

La causa è stata poi istruita con la ammissione di un Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla natura e la rischiosità del prodotto finanziario acquistato dagli attori e sul profilo di questi ultimi: il Giudice ha nominato a tal fine come CTU il dott. [REDACTED]

In seguito sono stati sentiti testimoni.

All'udienza del 25.09.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Per questo Giudice le domande attoree devono rigettarsi: la bontà del comportamento tenuto dalla Banca, infatti, ha trovato conferma negli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, in particolare nelle testimonianze e, soprattutto, nella CTU; possono, pertanto, condividersi le argomentazioni della Banca stessa.

Circa l'eccezione di costituzionalità, nulla è mutato rispetto a quanto già deciso con l'ordinanza depositata il 13 novembre 2014. Non è vero che l'ordine oggetto del giudizio sia stato sollecitato fuori sede da C [REDACTED] M [REDACTED] il manoscritto posto a sostegno di tale tesi dagli attori è datato 30.03.2010, momento inconciliabile con l'ordine in esame, dato e realizzato l'anno precedente (5 ottobre 2009) ed è stato disconosciuto nella sua autenticità dal teste M [REDACTED] (dedotto proprio dagli attori) il quale ne ha mostrato l'originale, del tutto diverso. Le note sul foglio manoscritto sono oscure e non sono in qualche modo collegabili in maniera certa e univoca all'ordine in esame. Il teste C [REDACTED] a sua volta, ha confermato che la firma fu apposta davanti a lui nel suo ufficio di Cassino in via Enrico de Nicola. L'ufficio cui il teste si riferisce il C [REDACTED] è proprio quello della Banca ed egli nella stessa deposizione ha riferito di essere il promotore di Credit Suisse in Cassino e di aver

operato quale agente dell'Istituto per dieci anni: sul punto si condivide la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 201/2016 e prodotta agli atti dalla Banca, perché si attaglia perfettamente al caso di specie: la presenza delle insegne "a fortiori" è un elemento di dimostrazione della riconducibilità dei locali alla Banca; in sostanza, l'ufficio del M██████████ sarebbe stato comunque una propaggine dei locali della Banca stessa.

Circa la questione della forma scritta, la sottoscrizione da parte del cliente è sufficiente a integrare il requisito della forma scritta ex art 23 TUF, non ritenendosi, invece, necessaria la sottoscrizione della banca, potendo essere manifestata in qualsiasi forma ammessa dall'ordinamento. Al riguardo, con l'ordinanza n. 10447 del 27.4.2017 la Prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la decisione circa la necessità ai fini della validità del contratto quadro di negoziazione titoli della firma dell'intermediario finanziario: in ogni caso, se la soluzione delle Sezioni Unite porrà l'accento sul raggiungimento dello scopo per il quale è stata imposta la forma scritta questo dovrà essere accertato in concreto; in altre parole, si dovrà accertare se il cliente ha realmente compreso le condizioni contrattuali, a prescindere da formalismi inutili. Quest'ultima ipotesi si è, in ogni caso, realizzata nella specie, per le ragioni esposte e, quindi, è inutile anche l'attesa di una pronuncia in merito da parte delle Sezioni stesse. A ciò si aggiunga che nel modulo di apertura di "Conto Investimento Ordinario" (di cui all'allegato "1" del fascicolo prodotto dalla convenuta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta), intestato a "██████████" e "██████████", acceso in data 13.05.2002 presso la Banca Credit Suisse s.p.a., recante il n. 19603, nel quale, oltre a richiedere l'accredito a mezzo bonifico bancario di € 60.000,00, provenienti da altro c/c intestato agli stessi presso la Banca San Paolo Invest, gli attori sottoscrittori hanno dichiarato di *"aver preso visione delle "Condizioni Generali" del contratto di Conto Investimento di cui all'Allegato 1 e delle "Condizioni Particolari" riportate sul retro del presente modulo. Autorizzo la Banca ad operare in nome proprio e per mio conto"*. Il suddetto modulo è stato sottoscritto dagli attori e il promotore di riferimento indicato è stato proprio C██████████M██████████ la contestazione della loro

sottoscrizione in calce ai predetti contratti quadro è inammissibile perché tardiva e ciò vale anche come valutazione del comportamento processuale ai sensi dell'art. 116 cpc, al pari dell'affermazione originaria, contenuta nell'atto di citazione, che il contratto fu sottoscritto a casa loro e solo in seguito modificata (cfr. Tribunale di Modena, 12 aprile 2017, n. 2017) nel senso riportato.

Circa la propensione al rischio, alla luce della documentazione esaminata il CTU riferisce che gli attori a partire dal 2002 hanno acquistato e venduto azioni e obbligazioni, anche sul mercato estero, investendo circa € 460.000,00, realizzando, il più delle volte, performance negative. Inoltre la Banca ha fatto regolarmente sottoscrivere il modulo Client Advisory, dal quale risulta, in relazione al patrimonio e alla capacità di investimento, un profilo di propensione ad investimenti anche rischiosi. Per ciò che concerne le informazioni circa il grado di rischio dei titoli prescelti, è sicuramente compito dei promotori e degli addetti alle operazioni in titoli, come pure evidenziato nel "contratto di conto ordinario di investimento titoli" e dalle direttive Consob, illustrare ai clienti tutte le tipologie d'investimento disponibili, illustrandone tutte le caratteristiche, affinché siano gli interessati, in base ai propri orientamenti ed aspettative, a compiere le scelte definitive. Da tutte le operazioni sopra descritte, si evince chiaramente che il ██████ si è sempre orientato verso scelte con propensione al rischio abbastanza elevate: quasi tutte le operazioni di investimento sono state eseguite su mercati esteri, anche giapponesi, e anche in certificati stranieri, con importi significativi. Fra l'altro, il CTU precisa che la somma degli investimenti degli attori è, in parte, frutto di reimpiego di somme derivanti da precedenti investimenti o trasferimenti di fondi, e che il totale delle operazioni dagli stessi effettuate è pari ad € 460.000,00 e ciò è indice di una notevole consapevolezza in capo agli attori. E' stato provato con documenti e con l'indagine peritale che gli attori avevano già acquisito una elevata esperienza in tema di investimenti finanziari, come certificato dalle dichiarazioni rese nell'ambito del Client Advisory Form ma anche dalla classificazione dei prodotti che essi avevano già firmato per il tramite della Sanpaolo Invest S.p.A. (quote di fondi di investimento azionari nel settore High-Tech).

Le altre questioni devono ritenersi assorbite.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del 2014 e

del valore dichiarato.

P.Q.M.

- definitivamente pronunciando;

RIGETTA

le richieste attoree.

Rigetta tutte le altre richieste.

Condanna gli attori al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi euro

13.430,00 oltre accessori (e spese di ctu).

Cassino, 28 dicembre 2017

Il Giudice Unico

dott. Federico Eramo

IL CASO.it

